



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:		Oggetto:
Alberto Giusti	Presidente	IMMIGRAZION
Laura Tricomi	Consigliera	E
Annamaria Casadonte	Consigliera Rel.	Ud.09/01/2026
Eleonora Reggiani	Consigliera	CC
Martina Flamini	Consigliera	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22153/2024 R.G. proposto da:

Ministero dell'Interno, Questura Di Roma rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-ricorrente-

contro

_____ rappresentato e difeso dagli avvocati _____ e
_____ con domicilio digitale

-controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 42256/2024 depositato il
18/10/2024.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1. Il presente ricorso è stato proposto dal Ministero dell'Interno per impugnare il provvedimento del tribunale di Roma depositato il 18.10.2024 con cui non è stato convalidato il trattenimento in Albania disposto dal Questore di Roma nei confronti dell'odierno controricorrente che ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato.

2. Con ordinanza interlocutoria n. 35240/2024, la Prima Sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo «in attesa della decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto, nell'ambito di altro giudizio principale, nelle cause C-758/24 e C-759/24, Alace e altri, dal Tribunale di Roma».

3. Con sentenza del 1 agosto 2025 la CGUE ha pronunciato sul suddetto rinvio pregiudiziale dichiarando che:

1) gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.



2) gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che:

“– lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall'altro, consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;

– il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio”.

3) l'articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva.”



4.A seguito della decisione sopra richiamata e stata fissata l'odierna adunanza, in vista della quale parte controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

5.Successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, Il Ministero dell'Interno ed il Questore della Provincia di Roma – assumendo che le «sopravvenienze in fatto e in diritto hanno fatto venir meno l'interesse delle Amministrazioni in epigrafe alla coltivazione del presente ricorso per cassazione» – hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti di questo procedimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.

6. La dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente depositata e comunicata al difensore del controricorrente.

7.Non si rinviene in atti alcun atto di adesione a tale rinuncia. Tuttavia per costante giurisprudenza, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione perché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse della parte a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass., SU, n. 22698 del 2025; Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551) ed è assorbente rispetto al ricorso incidentale condizionato.

8. Giusta l'art. 391, comma 2, cod. proc. civ., "Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, mentre il successivo comma 4, stabilisce che "La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti [...]".

9.Nella specie, malgrado la mancata adesione del controricorrente alla rinuncia dei ricorrenti, ritiene il Collegio che le spese di questo giudizio di legittimità possano essere interamente compensate le parti in ragione



della novità e della complessità della questione giuridica in esso originariamente prospettata.

10. Stante la ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, è inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460 e 14838 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749 e 27837 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).

11. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e ne compensa interamente le spese tra le parti.

Dispone che, in caso di diffusione, vengano omesse le generalità delle parti e dei soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 gennaio 2026.

Il Presidente
Alberto Giusti

